SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 695-A

Relazione orale
Relatrice DE ZULUETA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro dell'economia e delle finanze

dal Ministro delle attività produttive

e dal Ministro degli affari esteri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

INDICE

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . *Pag.* 3

– della 2ª Commissione permanente . . . . . » 4

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 7

– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . . » 8

Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge . . . . . » 9

– Disegno di legge . . . . . » 11

– Testo del decreto-legge . . . . . » 12

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

2 ottobre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CIRAMI)

9 ottobre 2001

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 2, del provvedimento prevede una sanzione di carattere proporzionale per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001 che stabilisce il divieto di decollo, di atterraggio e di sorvolo del territorio della Comunità europea da parte di aeromobili provenienti da o diretti verso zone dell'Afghanistan controllate dai Talebani. In relazione alle ipotesi di violazione di tale divieto, risulterebbe però sostanzialmente impossibile determinare (ovvero determinare in maniera univoca) l'importo della sanzione proporzionale, che dovrebbe non essere inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio, essendo estremamente difficile, e comunque dagli esiti applicativi incerti e opinabili, definire il valore finanziario di operazioni come il decollo o il sorvolo. Poichè la giurisprudenza costituzionale ha affermato la vigenza del principio di legalità anche nella materia delle sanzioni amministrative (vedi, a titolo esemplificativo, Corte costituzionale n. 49 del 1999), una non sufficiente determinatezza della sanzione potrebbe conseguentemente dar luogo a censure di legittimità costituzionale sotto questo profilo.

Considerazioni non dissimili inducono poi a manifestare perplessità circa il rinvio al medesimo articolo 6 del regolamento contenuto nel comma 1 dell'articolo 1, non essendo facile immaginare come la sanzione civilistica della nullità potrebbe applicarsi ad operazioni puramente materiali quali appunto il decollo, il sorvolo o l'atterraggio da parte di un aeromobile.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge sanziona altresì la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del citato regolamento CE n. 467 del 2001, il quale, a sua volta, vieta tutte le attività che hanno per oggetto la promozione diretta o indiretta delle operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del regolamento o dell'attività degli uffici che rappresentano gli interessi dei Talebani (la cui chiusura è prevista dall'articolo 7 del regola-

mento). Al riguardo, va rilevato, da un lato, che per quel che concerne il rinvio all'articolo 6 vanno riproposte le considerazioni che precedono circa l'indeterminatezza della sanzione e, dall'altro, che vengono sanzionate le codotte volte a promuovere l'attività degli uffici di cui all'articolo 7 senza che venga prevista alcuna sanzione per la violazione diretta dallo stesso articolo 7 del regolamento. In ogni caso, pure a voler ritenere che la violazione dell'articolo 7 possa essere ricompresa nella previsione dell'ultima parte dell'articolo 8, deve comunque evidenziarsi, in via subordinata, la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di determinare l'importo di una sanzione di tipo proporzionale anche in riferimento a queste ipotesi.

In merito poi al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 2, vista la ridotta rilevanza della violazione qui considerata rispetto a quella di cui al comma 2 dell'articolo 1, dovrebbe conseguentemente essere prevista una sanzione di minore entità.

Più in generale, con riferimento a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dal decreto-legge, considerata la delicatezza della materia e la possibile rilevante gravità delle violazioni, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di escludere espressamente, per tali violazioni, la possibilità del pagamento in misura ridotta che risulterebbe altrimenti applicabile ai sensi degli articoli 12 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Infine, relativamente all'articolo 4, sembrerebbe opportuna una riformulazione volta a chiarire che la nomina individua il termine finale di efficacia delle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto-legge e non quello delle disposizioni del regolamento CE, su cui la fonte nazionale non potrebbe in alcun modo incidere.

In considerazione dei rilievi che procedono, la Commissione ritiene pertanto utile prospettate alla Commissione di merito le seguenti possibili modifiche da apportare al testo del decreto-legge:

1) all'articolo 1, al comma 1, sopprimere la parola: «6»;

2) all'articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-*bis*. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

2-*ter*. Al di fuori dei casi di consorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro»;

3) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1»;

4) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia a partire dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento di cui al comma 1».

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

10 ottobre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

10 ottobre 2001

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 2, comma 2 – che prevede che chiunque compia operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467 del 2001 sia punito con il pagamento di una somma non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa – si osserva che l'articolo 6 del suddetto regolamento comunitario vieta il decollo e l'atterraggio nel territorio della Comunità europea di aeromobili rispettivamente diretti o decollati dai territori controllati dai Talibani. A tale proposito, considerando la difficoltà di quantificare il valore delle suddette operazioni e, quindi, delle connesse sanzioni se rapportate esclusivamente a tale valore, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di prevedere sanzioni *ad hoc* in caso di violazione del citato articolo 6 del regolamento comunitario.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

1.1

Al comma 1, sopprimere la parola: «6».

1.2 (nuovo testo)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La violazione delle disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-*bis.* La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

2-*ter.* Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis,* la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro».

Art. 2.

2.1 (nuovo testo)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo».

Art. 3.

3.1 (nuovo testo)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30».

Art. 4.

4.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a partire dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 1».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 28 settembre 2001.*

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

Articolo 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

Articolo 3.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

Articolo 4.

1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – MARZANO – RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI